



STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la CANOTTIERI ERIDANEA Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica con sede in Casalmaggiore (CR).

Art.2 (Durata)

La Società ha durata fino al 31.12.2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea a norma di Legge.

Art.3 (Oggetto)

La Società Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7.1 lettera b D.Lgs 36/2021, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; con particolare riferimento alla disciplina del canottaggio, del tennis, del nuoto e della ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale la società potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA ed EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP.

La società potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

La società nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs n. 36/2021 potrà inoltre svolgere in maniera strumentale e secondaria le seguenti ulteriori attività:

- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di bar tavole fredde e/o calde, punti di ristoro, ristoranti, pizzerie e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, sia direttamente che affidando la gestione a terzi;
- spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi in genere;
- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra;
- l'attività di animazione bimbi ludico sportiva (doposcuola, campus estivi, baby parking interni ed esterni) rivolti ai soci, ai figli dei soci e non soci anche in convenzione con enti pubblici ed associazioni private;
- l'organizzazione di servizi per l'istruzione e la promozione di attività ludico sportive di qualsiasi specie sia in sede che altrove;
- la partecipazione a bandi pubblici e privati per la gestione degli impianti sportivi ed affini;
- svolgere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, nonché organizzazione e gestione per conto proprio e di terzi di riunioni, mostre, seminari, corsi, convegni, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo.

Ogni attività è finalizzata al fine di far fruire i Soci, alle migliori condizioni economiche e tecniche possibili, dei servizi derivanti dall'organizzazione sportiva della Società, oltre che conseguire il miglioramento fisico e morale ed un sano riposo



SOCIETÀ CANOTTIERI ERIDANEA

Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

dalle fatiche del lavoro. Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi la società potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

La società adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21, sotto la sorveglianza dell'Organismo di Vigilanza previsto dalla richiamata normativa.

La società tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Essa può aderire anche ad organismi di carattere cooperativo oltre che di carattere sportivo.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della



Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

Art.4 (Scopo)

La Società non ha finalità speculative o di lucro e svolge la propria attività ispirandosi ai principi della mutualità prevalente.

Ai fini della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 del Codice Civile, la Società dovrà inoltre ottemperare ai seguenti obblighi e divieti previsti dall'art. 2514 del Codice Civile:

- a) E' fatto divieto di remunerare i Soci cooperatori, per eventuali strumenti finanziari sottoscritti, con un interesse superiore di due punti e mezzo rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- b) E' fatto divieto di distribuire dividendi ai Soci cooperatori, in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato;
- c) Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita della Società, né all'atto dello scioglimento;

Gli amministratori e sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 del C.C. nella nota integrativa, evidenziando contabilmente i parametri che attestano la sussistenza di tale condizione in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 2513 del Codice Civile.

Art.5 (Soci cooperatori – domanda di ammissione)

Possono far parte della Società tutte le persone fisiche e giuridiche che il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, crederà di ammettere.

Possono assumere la qualifica di Soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono quindi essere Soci della Cooperativa tutti coloro che intendono partecipare alla realizzazione degli scopi sociali di cui all'articolo 3 dello Statuto.

E' possibile prevedere la suddivisione dei Soci in categorie in relazione alle diverse modalità di scambio mutualistico previste in sede di regolamento.

I soci alle armi od in posizione equiparata per legge, eccezion fatta per quelli in S.P.E. Servizio Permanente Effettivo, per un periodo non inferiore a sei mesi, sempreché il servizio sia prestato fuori dalla provincia di Cremona, possono a richiesta essere esonerati dal pagamento delle quote annue, ma non dei contributi straordinari, pur conservando i diritti ed i doveri di socio. Il periodo di tempo così trascorso viene considerato valido agli effetti dell'anzianità. È fatto obbligo al socio di dare comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione dell'avvenuta cessazione della causa.

I soci che per comprovate ragioni di lavoro ed i militari in S.P.E. per esigenze di servizio, siano costretti a trasferirsi fuori dalla provincia di Cremona per un periodo non inferiore a un anno, possono a richiesta, essere esonerati dal pagamento delle quote annue di cui all'art. 7, ma non dei contributi straordinari. Durante tale periodo di tempo, che non viene considerato valido agli effetti dell'anzianità e che non può in ogni caso superare un anno e che può essere concesso una sola volta nel periodo di vita associativa, il socio sospeso può chiedere di usufruire delle attrezzature sociali in occasione delle ferie annuali per un massimo di quindici giorni.



Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo consentito dalla Legge.

Per essere ammessi alla Società è necessario presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando, se si tratta di persona fisica:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail e PEC ove disponibile; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefono e del proprio indirizzo di posta elettronica;
- b) requisito di elettorato attivo;
- c) effettiva attività svolta o condizione professionale;
- d) il numero di azioni che intende sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente e incondizionatamente il presente Statuto, il Regolamento e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazione od altro Ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail;
- g) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- h) i dati anagrafici e la qualifica della persona che sottoscrive la domanda, indicando generalità, professione, ed indirizzo.

La domanda d'ammissione deve essere sottoscritta da due soci in qualità di presentatori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nessun'altra istanza presentata dalla stessa persona potrà essere presa in considerazione se non dopo un anno.

Art.6 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi derivanti dalla Legge, i Soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento delle quote annuali, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci, all'atto dell'iscrizione, oltre al conferimento per le azioni sottoscritte di cui all'art. 11, sono tenuti a versare una quota di ammissione a titolo di sovrapprezzo il cui importo è stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta degli Amministratori.

I Soci devono inoltre versare annualmente, a partire dal primo anno di ammissione nella Società, gli importi previsti dal regolamento sociale approvato in conformità all'art. 2521 del c.c. che include anche le ulteriori pattuizioni sociali:



- a) Quota annua d'iscrizione:** Essa ha lo scopo di confermare annualmente l'adesione del Socio alla Società e, conseguentemente, la sua volontà di mantenere lo status di Socio della Cooperativa.
- b) Quota di frequenza:** Essa ha natura corrispettiva e si deve intendere remunerativa del servizio offerto ai Soci e dell'uso della sede sociale, delle sue strutture, servizi, impianti e quant'altro disponibile.
- c) Quote straordinarie:** l'assemblea ha la facoltà di approvare delle quote straordinarie in virtù di particolari necessità della cooperativa.

Le quote di cui ai punti a), b) e c) devono essere obbligatoriamente corrisposte da ogni Socio, indipendentemente dall'effettiva frequenza.

L'entità degli importi è stabilita dall'Assemblea.

Le quote di cui sopra possono essere diversificate in base alla categoria di appartenenza del Socio, identificate e previste dal Regolamento sociale.

Per tutti i rapporti con la Società il domicilio di riferimento del Socio è quello risultante dal libro Soci. Il Socio è tenuto alla comunicazione di eventuali variazioni.

I Soci inoltre sono tenuti, anche in caso di recesso o d'esclusione, al pagamento delle quote annue relative all'esercizio in corso, nonché all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle varie delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

Spettano ai Soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla Legge.

Art.7 (Perdita della qualifica di socio e recesso)

La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione e per morte, se il Socio è persona fisica, per scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso ed esclusione, quando si tratta di persona giuridica.

Il recesso dovrà essere comunicato alla Società con lettera raccomandata entro il 31 ottobre con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio successivo. Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, al quale spetta constatare se ricorrono i motivi che a norma del presente Statuto e della Legge legittimano il recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

In ogni caso il recesso non può avvenire prima di anni due e comunque nel rispetto dei termini sopra stabiliti.

Il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata o pec, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi quindici giorni da detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, su domanda, che i Soci chiamati alle armi, i Soci "Atleti", ed i Soci "Onorari", fermo restando la qualifica di Soci, siano esonerati dal pagamento delle quote annue, e di singole quote annue in casi straordinari particolarmente motivati e documentati.



Art.8 (Esclusione)

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico del Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo o del presente Statuto oppure le deliberazioni prese dagli organi competenti, o che ometta o ritardi di oltre tre mesi il versamento delle quote annuali di cui all'art.6 del presente Statuto, che commetta azioni incompatibili con il buon nome della Società, e che comunque si renda immeritevole di appartenervi. L'eventuale ricorso al Collegio dei Probiviri, deve essere presentato dal Socio escluso a mezzo lettera raccomandata, entro quindici giorni dal giorno dell'esclusione sotto pena di decadenza; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, a norma del presente articolo, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata al Socio, il quale può ricorrere al Collegio dei Probiviri, come detto, che decide definitivamente. Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma solamente quello di far acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di Socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito dell'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.9 (Rimborso del capitale sociale)

Ai Soci receduti dalla Società ed agli eredi del Socio defunto, spetta il rimborso della somma effettivamente versata per la sottoscrizione del capitale sociale. Tale rimborso dovrà essere eseguito, nel termine di due anni dal giorno in cui si è sciolto il rapporto sociale.

A tal fine gli eredi dovranno presentare un atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

In mancanza di tale rimborso, le somme spettanti ai Soci uscenti o agli eredi saranno devolute alla riserva ordinaria.

Art. 10 (Patrimonio sociale e vincoli sulle azioni)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da azioni del valore nominale di euro 25,00 (euro venticinque/00) cad.;
- b) dal fondo di riserva legale formato con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 11 e/o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti, esclusi e agli eredi dei Soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle iscrizioni quote di ammissione versate dai Soci;
- d) dal fondo riserva straordinaria;
- e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;
- f) dai fondi di riserva costituiti per delibera assembleare e/o per previsione di legge;



g) dai fondi di riserva costituiti con qualunque liberalità che pervenisse alla Società per essere impiegata ai fini del perseguimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i Soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i Soci durante la vita sociale. Esse conservano in ogni caso un carattere di indivisibilità nel rispetto dell'art.26 del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n.1577, dell'art.12 della Legge 16/12/1977 n. 904.

Le azioni sono nominative e non trasferibili. Nessun Socio potrà possedere tante azioni il cui valore nominale complessivo superi la somma stabilita per Legge.

Art.11 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criterio di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulle coperture delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva Legale, mai divisibile fra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n.904;

b) il 3% (tre per cento) e comunque per l'importo maggiore o minore stabilito da norme inderogabili, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

c) nella misura in cui verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'art.2545-quater del codice civile;

d) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.



L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, in alternativa alle disposizioni dei precedenti commi c), e d), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato dalla lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro la società applicherà le disposizioni dell'art. 8, D.Lgs. 36/21 e ss. modiche. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 12 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In tal caso il bilancio dovrà evidenziare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i Soci distinguendo eventualmente le diverse attività mutualistiche.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla ripartizione del ristorno tra i Soci, nel rispetto della normativa vigente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun Socio;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno tra i singoli Soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Società ed i Soci secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art.13 (Funzioni e convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari ragioni lo richiedono, entro centoottanta giorni per trattare gli argomenti che sono di sua competenza e, precisamente:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) approva o modifica i regolamenti;
- 4) tratta tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che sono stati posti all'ordine del giorno;
- 5) delibera sull'eventuale attribuzione di ristorni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno 2/10 dei voti di cui dispongono tutti i Soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La raccolta delle firme di detti Soci dovrà avvenire presso la segreteria.



L'Assemblea straordinaria sarà convocata per trattare gli argomenti che sono di sua competenza a norma di Legge.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con lettera o mediante e-mail a ciascun Socio almeno sette giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione si indicheranno i punti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art.14 (Costituzione e quorum deliberativi)

Le Assemblee, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono valide: in prima convocazione, quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei voti di tutti i Soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sul cambiamento degli scopi, sulla proroga della durata e sulla fusione della Società, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita in prima convocazione, da tanti Soci che rappresentano almeno i tre quarti di tutti i Soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti intervenuti che rappresentano la maggioranza almeno dei voti di tutti i Soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida purché sia presente o rappresentato un terzo dei Soci e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti o rappresentati.

Art.15 (Voto ed intervento)

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti del capitale sociale sottoscritto e della quota annua di iscrizione.

I soci minori esprimono il voto in assemblea tramite coloro che ne detengono la responsabilità genitoriale, in riferimento art. 7 comma 1 lettera E del DLGS 36/21, mediante delega scritta accompagnata da carta d'identità del delegante.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Ciascun Socio sia persona fisica che giuridica, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte.

I Soci che non possono comunque intervenire personalmente all'Assemblea hanno la possibilità di farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, e che abbia diritto al voto mediante delega scritta.

Ciascun socio può avere al massimo due deleghe.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art.16 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, il quale nomina il segretario, anche fra estranei.

Il Verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.17 (Consiglio di Amministrazione e vincoli sugli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri, eletti, tra i soci, dall'Assemblea. Nella loro prima riunione nominano un Presidente ed un Vice Presidente.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, fatto salvo rimborsi per spese documentate sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Presidente può essere rieletto per un massimo di tre mandati.

Al fine di valorizzare il ricambio di diverse esperienze a favore dell'ente, non potrà candidarsi per il ruolo di amministratore, chi abbia già ricoperto la stessa carica per cinque mandati.

Ogni mandato dura un massimo di 3 anni.

Il membro del Consiglio che si rende assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decade dall'incarico e sarà sostituito da chi segue nella graduatoria delle elezioni; la stessa procedura è adottata anche in caso di dimissioni di un consigliere.

Verificandosi la decadenza o le dimissioni della maggioranza del Consiglio, il Presidente convocherà l'Assemblea entro trenta giorni per l'elezione dell'intero Consiglio. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire nessuna carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e/o dal CIP.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c. e dall'art. 11 del D.Lgs. 36/21, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese, a condizione che essi siano formalmente autorizzati da atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Non possono essere nominati amministratori coloro che risultino incompatibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs 36/2021 e s.m.i..



Ai fini della determinazione di un eventuale compenso ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni dell'art. 8, D.Lgs. 36/21.

Art.18 (Convocazioni e compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio si riunisce quante volte il Presidente lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta anche da un solo Amministratore.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte con lettera spedita agli Amministratori ed ai Sindaci almeno due giorni prima dell'adunanza o anche verbalmente.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) Che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione, accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) Che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

All'inizio della riunione, il presidente deve verificare la presenza di almeno il 50% degli amministratori, per dichiararne la validità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti all'adunanza. In caso di parità delle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso, può perciò compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo. La composizione e le attribuzioni di questo saranno stabilite dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio potrà infine costituire comitati tecnici consultivi anche fra estranei al Consiglio stesso, stabilendone le mansioni e gli eventuali compensi.

Art.19 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza sociale. Egli può delegare in tutto o in parte i propri poteri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in assenza o impedimento di questi, spettano ad un Consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.



COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO CONTABILE – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.20 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.21 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Art.22 (Composizione Collegio Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne designa il Presidente. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le prestazioni dei Probiviri non danno diritto a remunerazione. In caso di cessazione di



uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino alla successiva Assemblea.

Le medesime persone possono ricoprire contemporaneamente la carica di Sindaco e di Probiviro.

Art.23 (Collegio dei Probiviri)

La Cooperativa ed i Soci devono rimettere al Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino le interpretazioni o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli Organi Sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano in particolare nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulle controversie relative, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione dei Soci, nonché agli eventuali provvedimenti disciplinari disposti dal Consiglio a carico dei Soci.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori. La loro decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di 15 giorni dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio dei Probiviri e comunicata dal Presidente stesso alla Cooperativa ed al Socio non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata adottata.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la Legge ne consenta l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria. L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.24

Il funzionamento della Società sarà disciplinato da uno o più Regolamenti da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento saranno determinati i requisiti per la qualifica di Socio "Atleta", di Socio "Onorario", di Socio "Patrono" e di Socio "Anziano" e potranno essere fissate norme per l'uso delle attrezzature sociali da parte dei giovani minori degli anni diciotto, dei familiari e degli atleti; potranno inoltre essere stabiliti poteri dei comitati esecutivi e tecnici, e l'ordinamento, le mansioni ed i compensi del personale dipendente.

Il Regolamento stabilisce le modalità per l'esercizio delle singole discipline sportive affiliate o meno alle rispettive Federazioni nazionali.

Il funzionamento della Società potrà essere disciplinato anche da delibere del Consiglio di Amministrazione che avranno durata limitata al periodo di competenza. Il consolidamento delle disposizioni potrà avvenire solo attraverso integrazione nel Regolamento approvato dall'Assemblea.



**Art.25 (Scioglimento anticipato e principi di mutualità,
indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio)**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria, con la maggioranza stabilita dall'art. 14, nominerà uno o più liquidatori anche fra estranei stabilendone i poteri.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, e degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 36/2021 la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi;
- b) non potrà distribuire riserve;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, al perseguimento di finalità sportive, ovvero a beneficio di enti, società cooperative che istituzionalmente perseguano tali finalità.

Art.26 (Regolamenti)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, delle disposizioni previste dal CONI, dal CIP, e dalle Federazioni sportive nazionali alle quali la cooperativa è affiliata, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

FIRMATO: PRESIDENTE ORLANDINI SILVIA – NOTAIO ACQUARONI MAURO